



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Personale ata ricorsi

Autore: Redazione | 08/05/2020



*Sono moltissimi gli italiani che vorrebbero entrare a lavorare all'interno della scuola.*

Non possiamo negare che in Italia esista il mito del posto fisso, vale a dire il posto di lavoro pubblico che magari non è molto pagato ma, almeno, consente al lavoratore di vivere con tranquillità e di poter contare su una certa stabilità occupazionale. Forse, è a causa di questo retaggio culturale che i posti di lavoro

presso le scuole pubbliche sono molto ambiti dagli italiani.

Un tempo venivano detti bidelli, oggi invece sono chiamati personale ata. Si tratta del personale non insegnante della scuola. Accedere al **Personale ata** è molto ambito e per questo spesso vengono fatti dei **ricorsi** per essere ammessi nelle relative graduatorie.

Cerchiamo allora di capire che cos'è il personale ata e come si accede alle professioni che gravitano intorno al vasto universo della scuola. Si tratta di una impresa non semplice e, non a caso, è molto frequente che le procedure di reclutamento di questo personale dia luogo a contenziosi e ricorsi.

## Che cos'è il Personale ata?

Il personale ata è costituito dal **personale amministrativo, tecnico e ausiliario** degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali.

I lavoratori che rientrano in questa definizione svolgono funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza collegate all'attività delle istituzioni scolastiche.

Vi rientrano, dunque, sostanzialmente, tutti i **lavoratori della scuola** che non sono addetti all'attività di insegnamento come i bidelli, i segretari amministrativi, i contabili, gli operai, i manutentori, etc.

## Personale ata: profili professionali e requisiti di accesso

Per quanto concerne la **classificazione del Personale ata**, sono previsti diversi profili professionali, i quali sono raggruppati in quattro aree:

All'Area A appartiene il **profilo professionale** del **collaboratore scolastico** (CS) che opera in tutte le scuole.

Per quanto concerne i requisiti d'accesso a tale profilo professionale, è richiesto, alternativamente:

- il diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale;
- il diploma di maestro d'arte;
- il diploma di scuola magistrale per l'infanzia;
- qualsiasi diploma di maturità;
- attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni

All'Area AS appartiene il profilo professionale del **collaboratore scolastico addetto all'azienda agraria** (CR). Si tratta di un profilo presente unicamente negli istituti agrari.

Per quanto concerne i **requisiti di accesso**, per diventare collaboratore scolastico addetto all'azienda agraria occorre possedere, alternativamente, uno dei seguenti titoli di studio:

- diploma di qualifica professionale di operatore agrituristico;
- diploma di qualifica professionale di operatore agro industriale;
- diploma di qualifica professionale di operatore agro ambientale.

All'Area B appartiene il profilo professionale di **assistente amministrativo** (AA). Anche questo profilo professionale è presente in tutte le scuole.

Con riferimento ai requisiti d'accesso, per diventare assistente amministrativo occorre aver ottenuto un diploma di maturità.

Nell'area professionale B sono presenti quattro figure professionali:

1. **assistente tecnico** (AT): è presente solamente nelle scuole secondarie di II grado. Per accedere a tale profilo professionale è necessario avere un diploma di maturità che dia accesso a una o più aree di laboratorio secondo la tabella di corrispondenza titoli di studio/laboratori vigente al momento della presentazione della domanda.
2. **cuoco** (CU): si tratta di un profilo professionale presente unicamente nei convitti/educandati. Si diventa Cuoco se si è in possesso di un diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.
3. **infermiere** (IF): questo profilo professionale si trova solo nei convitti/educandati e può essere ricoperto unicamente da persone in possesso della laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto

valido dalla vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere.

4. **guardarobiere** (GU): si tratta di una figura professionale prevista solo nei convitti/educandati e accessibile solo alle persone con un diploma di qualifica professionale di operatore della moda.

Per quanto concerne l'Area D, vi rientra il profilo professionale del direttore dei servizi generali e amministrativi (**DSGA**), presente in tutte le scuole.

Con riferimento ai requisiti d'accesso, si può diventare direttore dei servizi generali e amministrativi se si è in possesso di una laurea del vecchio ordinamento oppure di una laurea specialistica/magistrale in giurisprudenza, oppure in scienze politiche sociali e amministrative, oppure, ancora, in economia e commercio o titoli equipollenti **[1]**.

## **Personale ata: cosa sono le graduatorie di istituto a tempo determinato?**

Come noto, nel corso degli anni, si è fatta strada l'idea dell'autonomia scolastica. Fatti salvi alcuni criteri generali ed obiettivi comuni da rispettare in ogni istituto scolastico, oggi si prevede che ogni scuola abbia ampi margini di autonomia in tutta una serie di materia. Anche nel **reclutamento del Personale ata** vi sono dei margini di autonomia per i singoli istituti scolastici. Infatti, ogni scuola si dota autonomamente di graduatorie di istituto al fine di conferire gli incarichi al **personale ata a tempo determinato**.

Le **graduatorie d'istituto** – predisposte da ogni singola scuola- si suddividono in tre fasce.

L'appartenenza all'una o all'altra fascia determina l'ordine secondo cui i candidati sono convocati.

In particolare:

- nella prima fascia vengono inseriti i candidati presenti nelle graduatorie provinciali permanenti **[2]**;
- nella seconda fascia sono presenti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, elenchi provinciali

ad esaurimento di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, Infermiere, Guardarobiere **[3]**, elenchi provinciali ad esaurimento di addetto alle aziende agrarie **[4]**;

- nella terza fascia sono presenti i candidati in possesso dei titoli di accesso ai profili professionali previsti dal bando per il reclutamento del personale ata che viene pubblicato dal ministero dell'istruzione ogni tre anni.

## Personale ata: le supplenze

Anche la gestione delle **supplenze del personale ata** è rimessa all'autonomia delle singole istituzioni scolastiche. Può, infatti, accadere che ci sia la necessità di sostituire un dipendente appartenente al personale ata che non può lavorare.

Per quanto riguarda le **supplenze annuali e temporanee** fino al termine delle attività didattiche, le scuole attingono dalle graduatorie provinciali 24 mesi. Queste graduatorie vengono aggiornate ogni anno e in esse si possono iscrivere tutti coloro che hanno già prestato servizio come personale ata per almeno due anni nei ruoli ata. Si tratta, dunque, di graduatorie permanenti, che sono tuttavia aperte anche a nuovi inserimenti.

Nell'ipotesi di **esaurimento delle graduatorie permanenti** di prima fascia, le scuole fanno ricorso alle graduatorie di seconda fascia. Queste graduatorie sono chiuse e non sono, dunque aperte a nuovi possibili inserimenti. Infine, se anche le graduatorie di seconda fascia sono esaurite, la scuola attinge alle graduatorie di terza fascia che vengono utilizzate quando l'istituto scolastico ha l'esigenza di supplenze temporanee per ogni altra necessità.

Le graduatorie di terza fascia vengono aggiornate dal Ministero dell'Istruzione con cadenza triennale. In questa tipologia di graduatoria si possono iscrivere solo coloro che sono in possesso dei titoli di studio che abbiano illustrato con riferimento ai profili professionali ed ai relativi requisiti di accesso.

## Personale ata: come diventare di ruolo?

Finora, abbiamo visto come si può essere chiamati a lavorare per la scuola come personale ata con rapporti di lavoro non definitivi.

Per **diventare personale ata di ruolo**, invece, è necessario essere iscritti nelle

graduatorie provinciali 24 mesi, ossia, nelle graduatorie di prima fascia nelle quali, come abbiamo visto, possono accedere tutti coloro che hanno già prestato servizio come personale ata per almeno due anni nei ruoli ata.

Essere iscritti alle graduatorie di prima fascia, tuttavia, non basta per poter diventare di ruolo. Infatti, occorre attendere che il ministero dell'Istruzione riceva l'autorizzazione, da parte del Ministero dell'Economia e delle finanze e dal Dipartimento per la Funzione Pubblica, ad effettuare le assunzioni a tempo indeterminato.

Una volta ottenuta l'autorizzazione, gli uffici scolastici regionali provvedono alle **assunzioni a tempo indeterminato del personale ata**.

Con specifico riferimento al profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi è necessario partecipare (e superare) ad un concorso pubblico per titoli ed esami.

## **Personale ata: ricorsi**

La gestione delle graduatorie del personale ata da luogo, da sempre, a numerosi contenziosi. Sono molti, infatti, gli aspiranti ata di ruolo che possono maturare l'interesse a fare ricorso. Basti pensare a chi resta escluso dalle graduatorie, chi sperava nella formazione di nuove graduatorie che invece non sono state aggiornate, etc.

Tanto per citare uno dei filoni di ricorso più recenti, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nel 2017 ha pubblicato un decreto ministeriale **[5]** con il quale ha rinviato l'aggiornamento delle graduatorie Ata ed ha disposto la validità ed efficacia delle graduatorie 2014/2017 sino all'intero anno scolastico 2017/2018.

L'adozione di questo provvedimento amministrativo è stata seguita da numerosi **ricorsi del personale ata** proposti da molti lavoratori che avevano presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto valide per il triennio 2017/2020 e che si sono visti frustrare tale loro richiesta dall'adozione del provvedimento di rinvio.

## **Note**

**[1]** D.P.R. 87 e D.P.R. 88 del 2010. **[2]** Art. 554 del D.Lgs. 297 del 1994. **[3]** D. M. n. 75 del 2001. **[4]** D. M. 35 del 2004. **[5]** D. M. n. 974/2017.